arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0027708.17-09-2024.h.13:29

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Spett.le Comune di Ne
Struttura Sportello Unico
per le Attività Produttive
info@pec.comune.ne.ge.it
suap.ge@cert.camcom.it

E, p.c.:
Regione Liguria
Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
Servizio Cave ed Attività Estrattive
protocollo@pec.regione.liguria.it

Spett.le Città Metropolitana di Genova
protocollo@pec.regione.liguria.it

OGGETTO: Variante al programma di coltivazione e ricomposizione ambientale della Cava di Calcare denominata Costa dei Sergi con modifica sostanziale dell'AUA per inserimento attività di recupero rifiuti. Proponente Cave di Frisolino Srl. Riscontro alla nota di indizione e verifica modifica PUT.

In riferimento alla nota di Codesto Comune prot. 5807 del 26/07/2024, acquisita con prot. ARPAL n. 22733 del 29/07/2024 e seguenti, si rappresenta quanto segue.

Si premette che il progetto oggetto della conferenza dei servizi di cui trattasi è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA regionale, conclusasi con decreto n. 4097-2023 del 16.06.2023, di non assoggettabilità a VIA con condizioni ambientali e che tali condizioni si riferiscono alla sola fase di coltivazione.

Descrizione sintetica del progetto

La Società Cave di Frisolino S.r.l. ha inteso proporre in variante un nuovo progetto di coltivazione e ricomposizione paesaggistica a seguito della parziale riperimetrazione della cava "Costa dei Sergi" riportata nel nuovo Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava approvato con D.C.R. n. 7 del 26.05.2020. Attraverso il progetto di variante, che è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi positivamente con D.D. 4097 del 16.06.2023, si intende ampliare, rispetto al progetto autorizzato, la zona di coltivazione verso valle, in direzione WSW, fino alla quota 427 m s.l.m. con successiva prosecuzione della coltivazione in fossa fino a quota 415 m s.l.m. La variante prevede l'estrazione di 540.000 m^3 di materiale calcareo che vanno a sommarsi ai 980.000 m^3 ancora in banco come residuo dei 1.500.000 m^3 autorizzati con il D.D. 2721/2014. I materiali estratti destinati alla produzione di pietrisco e sabbie continueranno ad essere lavorati presso l'impianto a servizio della cava e collocato presso il piazzale della ex cava "Fornace".

Il progetto proposto in variante, oltre all'estensione della coltivazione, prevede che le aree oggetto di scavo vengano ricomposte sotto il profilo paesaggistico mediante l'apporto di terre e rocce da scavo (colonna A tabella 1 allegato 5 titolo v parte iv 152/06), rifiuti da estrazione ed end

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1429453
del 17/09/2024

of waste, coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n 672/2019, per un quantitativo di circa ulteriori 490.000 m^3 che vanno ad implementare le quantità previste ed autorizzate in precedenza che ammontano a circa 810.000 m^3.

Le previsioni relative alla volumetria complessiva del materiale da estrarre, sommando la parte autorizzata e quella in variante, portano alla ripartizione che segue:

- materiale di scotico: 106.000 mc
- massi: 473.000 mc
- pietrame: 547.000 mc
- tout-venant: 394.000 mc

per una volumetria totale di 1.520.000 mc.

Considerato che la documentazione presentata dal proponente contiene una revisione del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo, **la scrivente Agenzia ritiene opportuno sottoporre alla competente A.C. se la presentazione di tale documento necessiti dell'attivazione di una lista di controllo ex art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006.**

Personale dello scrivente Settore ha esaminato i seguenti elaborati del progetto al fine di valutare gli aspetti relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte presso Cava "Costa dei Sergi" e riutilizzare presso Cava "Sopra la Fontana", entrambe in comune di Ne, nonché alla gestione dei rifiuti di estrazione.

In particolare si sono valutati i seguenti documenti:

- Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo (doc. M) aggiornato alla data del 28/06/2024
- Programma di coltivazione Cava di calcare "Costa dei Sergi" (Doc. I) aggiornata al 26/06/2024, con particolare riferimento al piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

Di seguito si riportano le considerazioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo ed alla gestione dei materiali derivanti dalle lavorazioni della Cava Costa dei Sergi.

Gestione terre e rocce scavo

Si premette che:

- il Piano di Utilizzo originario era stato approvato con DGR 27 marzo 2014 n. 346 che al punto 2 dispone l'approvazione del PUT ex D.M 161/2012 per una volumetria di 40.000 m^3 in banco destinati alla riqualificazione ambientale dell'ex cava Arbisci in comune di Ne;
- con DGR 773/2019 la Regione Liguria ha approvato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 27 c. 1 del DPR 120/2017 e 5 del DM 161/2012 la modifica sostanziale del PUT consistente come nuovo sito di destinazione del materiale scavato cava "Sopra la Fontana" in comune di Ne per un quantitativo di terre e rocce pari a 40.000 m^3.

Il nuovo piano di utilizzo prevede un quantitativo massimo di terre e rocce da scavo destinate alla ricomposizione morfologica della cava "Sopra la Fontana" pari a 106.000 m^3 stimati in banco precisando che parte del suddetto quantitativo può essere reimpiegato nel sito di origine (Cava Costa dei Sergi) o essere commercializzato e pertanto risulta essere il "*quantitativo massimo di terra proveniente dalla cava "Costa dei Sergi" abbancabile presso Cava "Sopra La Fontana*".

Si ribadisce che, come previsto dell'articolo 15 del DPR 120/17, l'aumento del volume in banco di terre e rocce da scavo da 40.000 a 106.000 m^3 costituisce modifica sostanziale; pertanto la variante al PUT dovrebbe essere trasmessa alla Regione Liguria, quale autorità competente.

Fermo restando quanto sopra, si evidenziano i seguenti punti di attenzione:

- Il documento non indica i quantitativi di terre e rocce da scavo che sono già stati gestiti come sottoprodotti, in forza del PUT del 2014 e della variante del 2019; **si richiede pertanto di specificare i quantitativi di terre e rocce da scavo ad oggi gestite come sottoprodotti ai sensi del DM 161/12 e del DPR 120/17.**
- la presente variante prevede un volume massimo di terre e rocce da scavo destinate alla ricomposizione morfologica della cava "Sopra la Fontana" pari a 106.000 m^3 stimati in banco; viene inoltre precisato che parte del suddetto quantitativo può essere reimpiegato nel sito di origine (Cava Costa dei Sergi) o essere commercializzato. **Come previsto dal punto 2 dell'Allegato 5 al DPR 120/17 si richiede di fornire i volumi di utilizzo suddivisi per ogni siti di destinazione (ricomposizione morfologica della cava Costa dei Sergi e della Cava sopra la Fontana); inoltre dovrà essere specificato cosa si intende con l'espressione di destinazione alla commercializzazione, in quanto non sembrerebbe essere ricompresa tra i possibili riutilizzi previsti dal DPR 120/17**.
- Viene precisato che i tempi di produzione sono quantificabili in 15 anni mentre il processo di utilizzazione avrà durata pari al raggiungimento delle quote previste dal progetto autorizzato di Cava Sopra la Fontana. In merito **si richiede di indicare la durata del piano** stesso stimando altresì le tempistiche per l'utilizzazione definitiva delle terre e rocce da scavo come previsto dall'art 14 del DPR 120/17. Dovrà inoltre essere specifica la validità dei precedenti PUT approvati.
- Viene precisato che il materiale non subirà trattamenti di normale pratica industriale e che il materiale da scavo soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4 del citato Decreto. Sono stati individuati i percorsi previsti per il trasporto su strada del materiale da scavo tra il sito di produzione e quello di destinazione, pertanto non risultano depositi intermedi esterni alle aree di produzione e destinazione. **In merito si richiede di precisare se il materiale oggetto del PUT sarà depositato in cumulo in depositi intermedi ubicati all'interno delle Cave e in caso affermativo fornire planimetria delle aree adibite a deposito intermedio e descriverle indicando il volume massimo depositabile.**
- In merito al trasporto viene indicato che "Il trasporto dei materiali da scavo sarà effettuato con autocarri senza l'emissione dei formulari di identificazione del rifiuto F.I.R." perché detti materiali da scavo non contaminati a seguito del presente Piano di Utilizzo e ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 120/2017 risultano "sottoprodotti"; si ricorda che come previsto dall'Art 6 del DPR 120/17 per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata all' ALLEGATO 7 dello stesso decreto.
- Si prende atto delle risultanze delle analisi ambientali svolte sul sito di produzione, ma non viene indicata la **destinazione urbanistica** della stessa, necessaria per stabilire i limiti di riferimento (Tabella 1 Colonna A o B dell'Allegato 5 Parte IV Titolo V del D.lgs 152/06). **Si richiede di indicare se presso il sito di destinazione "Cava Sopra la Fontana" sono state eseguite le analisi ambientali così come previsto all'Allegato 5 del DPR 120/17. Anche per tale sito di destinazione dovrà essere specificata la destinazione urbanistica.**

Piano di gestione dei rifiuti di estrazione – lavorazione di materiali esterni

Con riferimento al piano di gestione dei rifiuti di estrazione, il proponente dichiara che intende gestire come sottoprodotti i limi derivanti dall'impianto di depurazione asservito ai frantoi della cava ex Fornace, previa caratterizzazione chimica e geotecnica. Il proponente altresì dichiara

che, in mancanza di commercializzazione, tali limi saranno gestiti come rifiuti di estrazione o classificati, in via residuale, come rifiuti ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/06.
I fanghi derivanti dallo svuotamento delle vasche di decantazione di cava Costa dei Sergi saranno utilizzati come rifiuti di estrazione per il ripristino ambientale.
Per quanto concerne i limi derivanti dal processo di lavaggio ruote si rappresenta che **non** si ritiene che essi possano essere classificati come sottoprodotti o come rifiuti di estrazione finalizzati alla ricomposizione ambientale, ma debbano invece essere gestiti come rifiuti ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06.
Con riferimento ai limi della filtropressa, fatto salvo che si ritiene necessario un pronunciamento (specifico rispetto all'ambito delle attività estrattive) sul fatto che un processo di depurazione possa essere assimilato ad un processo produttivo (condizione di cui al c.1 l. a) dell'art. 184-bis), si precisa che la gestione a sottoprodotto implica il rispetto di tutti i presupposti di cui all'art. 184-bis del D.lgs. n. 152/06, tra cui la certezza dell'utilizzo al momento della produzione, come altresì meglio specificato nel DM 264/2016.
Si ritiene inoltre necessario che il proponente specifichi, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 117/2008, **gli accorgimenti che metterà in atto per il deposito dei rifiuti di estrazione al fine di garantire che il loro dilavamento non arrechi pregiudizio ambientale** al suolo, alle acque sotterranee e alle acque superficiali.
Si rappresenta altresì che i limi gestiti come rifiuti ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/06 devono sottostare a quanto previsto dall'art. 185-bis del suddetto decreto per quanto concerne il deposito temporaneo prima della raccolta. La non corrispondenza delle tempistiche e i limiti imposti ai volumi di deposito dal suddetto articolo paiono difficilmente conciliabili con quanto previsto dal d.lgs. n. 117/2008. **Si richiede comunque di indicare dove si prevede di depositare tali rifiuti.**
A tal proposito si rimarca l'importanza della corretta compilazione del registro dei rifiuti di estrazione per garantire la tracciabilità della loro produzione ed utilizzo.
A quanto sopra espresso, con riferimento al trattamento dei materiali di provenienza esterna costituiti da rifiuti che saranno oggetto di recupero (R10) presso Costa dei Sergi, **si chiede di specificare quali apparecchiature verranno dedicate in via esclusiva al trattamento rifiuti e dove verranno depositati i fanghi derivanti da tale trattamento in modo da garantirne la separazione rispetto ai depositi dei limi di cui ai paragrafi precedenti.**

Si rappresenta infine che la regimazione delle acque meteoriche non è rappresentata nelle planimetrie di progetto. Si ricorda che in ogni fase operativa deve essere previsto un idoneo sistema di drenaggio delle acque di ruscellamento superficiale tale da limitare il dilavamento della frazione fine anche per quanto riguarda i depositi sopracitati (intermedi e temporanei).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

La Responsabile del Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
D.ssa Serena Clara Recagno

Estensori: Antola/Stangotto/Orecchia

Firmato digitalmente da
Serena Clara Recagno
O = ARPAL
C = IT

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001